

## Corsi di studio con rilascio di titolo doppio/multiplo

**Il DM 1059/2013** definisce Corsi di studio internazionali:

- corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo multiplo (mobilità strutturata)
- corsi che prevedono il rilascio del titolo congiunto con atenei stranieri
- Corsi erogati integralmente in lingua inglese

*“Sentita l’ANVUR e con successivo provvedimento ministeriale potrà essere definita ulteriormente la platea dei CdS rientrante tra i corsi “internazionali”*

**La Nota MIUR 17 del 16 febbraio 2011** chiarisce anche che i CdS cd. internazionali possono essere distinti essenzialmente in due tipologie:

- CdS interateneo (congiunti)
- CdS d’Ateneo (con mobilità strutturata) e specifica che questi “prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio "nazionale", anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri. In tal caso, l’Ateneo italiano istituisce e attiva i CdS singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti (...). Gli Atenei partecipanti stipulano convenzioni con Atenei stranieri, **finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti** (generalmente in regime di scambio). L’Ateneo italiano, eventualmente, può individuare (ove possibili) specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi

Tali disposizioni, unitamente a quelle contenute nel: DM 270/2004, DDMM 16/03/2007, DM 386/2007, DD 61/2008, Comunicazione MIUR del 22 luglio 2011, DM 47/2013, DM 1059/2013 (disciplina solo residuale), permettono di definire i seguenti

### Principi generali:

- CdS con le maggiori declinazioni possibili tra gli internazionalizzati, ma la normativa che li riguarda (italiana) è abbastanza vaga
- Il Corso di studio è istituito ed attivato singolarmente da ogni Ateneo e quindi esiste un ordinamento degli studi nazionale
- Non tutti gli studenti partecipano alla mobilità: gli studenti in mobilità vengono selezionati (modalità definite in Convenzione) *e solo a essi è rilasciato il titolo doppi (o multiplo)*
- Viene previsto uno specifico curriculum all’interno di corsi di studio “normali”: il percorso integrato si basa sulla comparazione dei risultati di apprendimento previsti dai curricula attivati in ciascuna sede partner (*comparazione delle attività formative e dell’apprendimento*), sulla flessibile complementarietà delle competenze acquisite e su schemi di mobilità che compensino le differenze tra i diversi curricula.
- La Convenzione tra gli Atenei identifica i percorsi integrati di apprendimento basati su schemi di mobilità per gli studenti incentrati sulla riconoscibilità dei percorsi formativi (non identità) che gli studenti effettuano presso le Università partner. E’ importante che lo studente in mobilità al termine del percorso raggiunga le stesse competenze (stesso livello) descritte nei risultati di apprendimento. E’ opportuno ragionare in termini di attività/competenze e non singole materie (Bologna expert)
- La **convenzione** disciplina la mobilità strutturata e la normativa NON IMPONE alcun numero min/max di CFU da conseguire all’estero per l’attribuzione del doppio titolo. La

convenzione definisce il percorso formativo che lo studente segue, definisce il “pezzo” di percorso formativo che lo studente effettua all'estero in regime di scambio e l'impegno delle Parti a riconoscere tale percorso. Per cui in pratica, il percorso potrebbe essere strutturato 2/3 a UniME e 1/3 all'estero (con il relativo conseguimento dei CFU: nel caso di LM 60/60 – 90/30 – ecc.) e **SE** questa composizione garantisce il raggiungimento di obiettivi e di risultati di apprendimento specifici (valutazione degli Organi collegiali) per ENTRAMBE le Università partner, si procede al rilascio del doppio titolo (o multiplo se gli Atenei partner sono più di uno). Per cui se, per un verso, non vi è un numero minimo di CFU da conseguire, dall'altra bisognerebbe chiedersi se l'Università partner ritiene di rilasciare il titolo di studio con un numero di CFU conseguito all'estero maggiore/minore rispetto a quello conseguito in patria. Inoltre, poiché la normativa non impone nulla in materia, in alcuni casi vi può essere l'estensione della durata del percorso integrato complessivo (ad es. il conseguimento di una LM si ha dopo un periodo superiore ai “normali” due anni) oppure può essere previsto il conseguimento di un numero di CFU maggiore (mai minore) a 180 (L) o 120 (LM);

- La convenzione fa riferimento alla riconoscibilità dei percorsi (che hanno una identità nazionale) e non incide sull'Ordinamento degli studi italiano e per tale ragione NON è richiesto un parere del CUN
- Reciprocità per i servizi offerti agli studenti
- Eventualmente, può anche essere prevista la mobilità dei docenti (mobilità incrociata)
- Possono essere conteggiati, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, i **docenti di atenei stranieri** in convenzione con atenei italiani ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 240/2010 e i contratti di insegnamento attribuiti a docenti provenienti da università straniere stipulati in tempo utile per la programmazione delle attività accademiche
- Inserimento del CdL con mobilità strutturata nel Quadro specifico in B5 nella sezione Qualità della SUA-CdS

### Contenuti della convenzione

- **Premesse:** riferimenti ad eventuali accordi (MoU) già sottoscritti o a progetti comuni
- **Obiettivi:** tipo di collaborazione e titoli rilasciati
- **Gestione dell'accordo/cooperazione:** individuazione docenti tutors e referenti amministrativi, comitato bilaterale/multilaterale (approva/modifica L.A., verifica merito studenti e decide eventuali esclusioni, può definire il numero di studenti ammessi, svolge in generale tutte le attività necessarie per buon funzionamento dell'accordo)
- **Mobilità:** requisiti candidatura, tempi e modalità di selezione, n. studenti in scambio (es un min-max), articolazione del percorso, durata permanenza nelle sedi, requisiti per la mobilità, merito richiesto per la permanenza nel percorso, modalità di esclusione dal percorso, riconoscimento CFU/ECTS
- **Rilascio dei titoli:** struttura dei/l diplomi/a, predisposizione e discussione tesi, modalità rilascio del titolo; nei casi in cui si prevede di rilasciare una pergamena che non è quella della singola istituzione è fortemente consigliato prevedere un layout del diploma allegato all'accordo
- **Aspetti finanziari:** tasse previste, eventuali borse di studio e/o premi per studenti più meritevoli, eventuali tasse e/o altri contributi presso sede ospitante (tassa diritto allo studio per a.a. per il sistema nazionale se non esonerati, contributo stampa diploma)
- **Servizi per gli studenti, diritti e doveri:** impegni delle parti per i servizi da garantire agli studenti, accesso alle facilities, richiamo ai reg. delle istituzioni
- **Attivazione e durata accordo:** definizione degli studenti/coorti per i quali vale l'accordo, durata